Criteri per i rapporti tra scuola e famiglia : proposta del Collegio docenti (art. 29 c.4 CCNL 2007)

1. ***Tempi e modi di svolgimento dei colloqui generali (in quanto momenti di informazione alle famiglie sull'andamento di profitto e di comportamento degli studenti – art. 29 c. 3 CCNL 2007) sono fissati dal Collegio docenti nel piano annuale delle attività: due incontri di tre ore ciascuno collocati in prossimità delle scadenze intermedie di valutazione, nella seconda metà di dicembre e nella seconda metà di marzo. La partecipazione dei docenti a questo momento di incontro con le famiglie è assolutamente prioritaria, anche per i docenti con spezzoni orari, la cui presenza sarà proporzionale all'orario di servizio.***

2. ***L'accesso dei genitori ai colloqui generali è libero, trattandosi di un preciso obbligo di funzione per il docente in base alla delibera del collegio docenti sul piano delle attività ed alla delibera del consiglio d'Istituto sui modi e criteri per i rapporti tra scuola e famiglia.***

3. ***I rapporti ordinari tra scuola e famiglia sono regolati da colloqui settimanali della durata di una unità oraria di lezione (proporzionale all'orario di servizio), che si svolgeranno secondo un calendario che sarà comunicato con chiarezza e tempestività a tutte le famiglie a mezzo pubblicazione sul sito web istituzionale e pubblicazione sulla apposita area del registro elettronico***

4. ***La collocazione dell'ora di colloquio nell'arco della settimana e della giornata rimarrà fissa per tutta la durata dell'anno scolastico, chiaramente in presenza dell'orario definitivo delle lezioni. Eventuali mutamenti saranno disposti dal dirigente scolastico in casi eccezionali e comunicati tempestivamente alle famiglie interessate. In caso di assenza per un qualsiasi motivo (anche per impegni legati a visite guidate, d'istruzione o altre attività didattiche), il docente dovrà provvedere ad informare tempestivamente il front office del plesso di servizio perché la sua indisponibilità possa essere comunicata immediatamente alle famiglie già prenotate per il colloquio***

5. ***L'ora di colloquio dovrà essere collocata nell'orario settimanale in modo tale da garantire la massima accessibilità al servizio alle famiglie; il docente può proporre tale collocazione al responsabile della formulazione dell'orario delle lezioni, ma la decisione finale spetta al dirigente scolastico***

6. ***L'accesso ai colloqui settimanali da parte delle famiglie avverrà previa prenotazione; le prenotazioni verranno prese tramite l'apposita funzionalità del registro elettronico, anche utilizzando le dotazioni informatiche delle portinerie dei tre plessi e dei locali di segreteria amministrativa (per le famiglie che non hanno accesso a strumenti digitali)***

7. ***La prenotazione serve a regolare l'accesso dei genitori all'ora di colloquio settimanale e a garantire alle famiglie un tempo adeguato di colloquio. A tal fine non potranno essere ricevuti di norma più di sei genitori per ogni ora di colloquio, salvo per le discipline con un ridotto numero di ore di lezione, sentita la disponibilità del docente e valutata la durata prevedibile del colloquio***

8. ***Anche in caso di mancanza di prenotazioni, il docente dovrà attendere in sala docenti l'eventuale arrivo di genitori privi di prenotazione senza abbandonare l'istituto***

9. ***I colloqui si svolgeranno con la seguente scansione temporale: da metà ottobre a metà dicembre e da inizio febbraio a metà maggio. Tutti i colloqui tra docenti e genitori dovranno essere registrati a cura del docente per garantirne la tracciabilità temporale con una breve sintesi degli argomenti affrontati e delle problematiche emerse***

10. ***Il docente o il coordinatore di classe hanno la facoltà di convocare le famiglie per colloquio o comunicazioni importanti (anche solo telefoniche) in ogni momento dell'anno scolastico, di cui va curata la tracciabilità***

11. ***In caso di avvio di un procedimento disciplinare a carico di uno studente, i genitori hanno il diritto di essere convocati per essere informati ed ascoltati in merito, prima della eventuale irrogazione della sanzione, ai sensi del DPR 235/2007 e del Regolamento interno di Disciplina***

12. ***Le famiglie hanno il diritto/dovere di accedere con password personale all'area riservata del registro elettronico per visionare i voti, le assenze dei figli, le annotazioni ed i richiami dei docenti; con lo stesso strumento riceveranno***

notifica della valutazione del primo periodo, della valutazione intermedia orientativa e della valutazione finale. Tali comunicazioni costituiscono notifica ed hanno valore legale.

13. ***I docenti si impegnano a trascrivere sul registro elettronico i voti riportati dagli studenti nelle varie tipologie di prova nel più breve tempo possibile in modo da assicurare alla comunicazione il carattere di chiarezza e tempestività. Nel caso delle prove scritte, i voti verranno riportati sul registro elettronico entro dieci giorni dalla data di effettuazione della prova. La trascrizione dei voti delle prove scritte sul registro elettronico non potrà avvenire prima della restituzione con correzione delle stesse agli studenti in aula, soprattutto al fine di valorizzare il carattere formativo della valutazione***

14. ***I docenti trascrivono immediatamente sul registro elettronico le notazioni di carattere comportamentale a carico dello studente in modo da permettere al genitore di prenderne visione nel più breve tempo possibile, fatta salva la possibilità per il docente di avvertire il genitore per le vie brevi***

15. ***Attraverso il sito web istituzionale, le famiglie prenderanno visione del patto di corresponsabilità educativa (DPR 235/2007)***